

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice istruttore in funzione del giudice unico Silvano Colbacchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa

DA

SOCIETA' CLIENTE

CONTRO

BANCA PRIMA CESSIONARIA

contumace

BANCA CEDENTE

con l'intervento in causa di

BANCA SECONDA CESSIONARIA

in punto: bancari

CONCLUSIONI

di parte attorea: *"insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:*

*- di riconoscere la legittimità processuale di **BANCA CEDENTE**;*

*- di riconoscere la procedibilità della domanda avanzata nei confronti di **BANCA PRIMA CESSIONARIA** e **OMISSIS. S.p.A.**, quest'ultimo quale successore cessionario di **BANCA PRIMA CESSIONARIA** (cessione avvenuta successivamente alla riassunzione del processo interrotto);*

*- ordinare a **BANCA PRIMA CESSIONARIA** e **BANCA CEDENTE**, ex art. 210 cpc, la consegna dei documenti richiesti elencati nei documenti agli atti del procedimento: n. 25, n. 26, n. 39, n. 40, n. 41 e n. 49;*

*- l'accertamento giudiziale delle somme risultanti sul c/c 6935, poi remunerato da **BANCA CEDENTE** con il n. 1000/664, e chiuso da **BANCA CEDENTE** con il saldo a Zero in data 05.11.2019. Somme che **BANCA CEDENTE** è tenuta a restituire alla **SOCIETA' CLIENTE**, come da elaborato peritale effettuato dal CTU, in base alle conclusioni ivi formulate, e per una delle quattro ipotesi indicate che questo Giudice vorrà considerare, e nello specifico:*

*IPOTESI A (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto non firmato). Saldo del c/c a credito della **SOCIETA' CLIENTE** di euro 44.215,58*

*IPOTESI C (non considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato). Saldo del c/c a credito della **SOCIETA' CLIENTE** di euro 39.573,14*

IPOTESI D (considerato il doc. 31 e considerato il contratto firmato).

*Saldo del c/c a credito della **SOCIETA' CLIENTE** di euro 73.480,01.*

*- condannare **BANCA CEDENTE** alla rifusione delle spese sostenute per le perizie del consulente di parte redatte per € 5.344,00, per la mediazione di € 48,80 e per l'assistenza obbligatoria del sottoscritto difensore di € 2.820,83 e così per il totale di € 8.213,63;*

*- porre a carico di **BANCA CEDENTE** delle spese di CTP e CTU;*

- in ogni caso con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi."

*di **BANCA CEDENTE**: "precisa le conclusioni richiamando quelle dimesse in sede di comparsa di costituzione, qui da intendersi espressamente trascritte. Si dichiara di non accettare contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove".*

*di **BANCA SECONDA CESSIONARIA**: "Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:*

*In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dalla **SOCIETA' CLIENTE**, atteso che il conto corrente oggetto di causa ad oggi è ancora in essere;*

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Silvano Colbacchini, n. 424 del 14.03.2022

Nel merito in via preliminare: - accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione dieventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai conti correnti oggetto di causa, per il periodo compreso anteriore all'11/07/2004;

In via principale: - respingere tutte le domande attoree;

*- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi e commissioni, e dichiarare la **BANCA PRIMA CSSIONARIA** nulla deve all'attrice, a nessun titolo;*

Con vittoria di spese, diritti e onorari."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 11/7/2014 la **SOCIETA' CLIENTE** conveniva davanti a questo tribunale la **BANCA PRIMA CSSIONARIA** esponendo:

- di avere in essere con la Banca convenuta, dal 1995, un conto corrente di corrispondenza assistito da un'apertura di credito di oltre lire 10.000.000;
- che nel corso del rapporto erano stati applicati interessi illegittimi (anatocistici, usurari e non pattuiti) e commissioni e spese nulle o non concordate.

Tanto premesso, attrice chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza di clausole nulle o non concordate.

La **BANCA PRIMA CSSIONARIA**, costituitasi nelle forme di rito, eccepiva l'inammissibilità della domanda restitutoria attorea (essendo il conto corrente ancora in essere) e la prescrizione del diritto alla restituzione, contestava punto per punto le argomentazioni ex adverso dedotte e chiedeva il rigetto della domanda attorea.

A seguito dell'assoggettamento della Banca convenuta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la causa veniva interrotta e, successivamente, riassunta, ad iniziativa della **SOCIETA' CLIENTE**, nei confronti della **BANCA CEDENTE** e della procedura.

Si costituiva la **BANCA CEDENTE**, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito le argomentazioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.

La **BANCA PRIMA CSSIONARIA**, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.

In corso di causa interveniva **BANCA SECONDA CSSIONARIA**, quale cessionaria del credito vantato dalla **BANCA PRIMA CSSIONARIA** nei confronti della **SOCIETA' CLIENTE**.

Acquisita la documentazione offerta, disposta ctu contabile, esaurite le incombenze di rito, la causa, ritenuta matura, all'udienza del 7 dicembre 2021 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in rubrica trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata, non essendovisi provveduto in istruttoria, la contumacia della **BANCA PRIMA CSSIONARIA**.

Il giudicante osserva:

1. Il ctu dottor **OMISSIS** rileva nel suo elaborato che sono stati prodotti gli estratti conto e gli scalari di liquidazione a partire dal 1/1/1995, data di inizio rapporto, fino al 5/11/2019, data di inizio rapporto, fino al 5/11/2019, data di azzeramento del rapporto. Va tuttavia precisato che tale documentazione, con riferimento al periodo luglio 2017 / novembre 2019, proviene non dalla **BANCA PRIMA CSSIONARIA** ma dalla **BANCA CEDENTE**. Nell'estratto conto al 30/9/2017 viene indicato un saldo iniziale passivo (al 30/6/2017) di € 40.986,08. Nell'estratto conto al 31/12/2017 il passivo risulta azzerato per effetto di un accredito di € 41.631,67 con causale "giroconto relativo al saldo debitore – debito verso **BANCA PRIMA CSSIONARIA** in liquidazione"

2. Con il giroconto di € 41.631,67 **BANCA CEDENTE** ha evidentemente inteso escludere ogni continuità tra il conto corrente intestato a **SOCIETA' CLIENTE** presso la **BANCA PRIMA CSSIONARIA** e il conto corrente da essa aperto alla società già cliente della Banca in liquidazione (contratto poi chiuso dalla **BANCA CEDENTE** su richiesta della **SOCIETA' CLIENTE**), ritenendo –evidentemente- frutto di errore l'essere subentrata in un rapporto non rientrante nel perimetro della cessione. Ed una tale prospettazione è avallata dall'intervento in causa di **BANCA SECONDA CSSIONARIA** in qualità di cessionaria del credito vantato nei confronti di **SOCIETA' CLIENTE**

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Silvano Colbacchini, n. 424 del 14.03.2022

dalla **BANCA PRIMA CESSIONARIA**.

3. Sulla questione pregiudiziale della legittimazione della **BANCA CEDENTE** vanno svolte le seguenti considerazioni.

a. Quantunque a seguito dell'assoggettamento della **BANCA PRIMA CESSIONARIA** alla procedura di liquidazione coatta amministrativa una parte consistente dei beni aziendali della stessa sia stata trasferita alla **BANCA CEDENTE**, un tale trasferimento, pur qualificato talora come trasferimento di azienda o di ramo di azienda, non ha avuto come oggetto un preesistente complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa bancaria ma bensì un complesso di beni formato ex novo e costituito da beni specificamente scelti tra quelli già facenti parte dell'organizzazione aziendale della **BANCA PRIMA CESSIONARIA**. Nel caso di specie, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina generale dettata, per la cessione di azienda preesistente, dagli artt. 2558, 2559 e 2560 cod. civ. ma si dovrà tener conto dei beni e dei rapporti concretamente trasferiti.

b. Il primo comma dell'art. 3 D.L. 99/2017 stabilisce che: “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.

c. In base al contratto il “perimetro della cessione” (entro cui il cessionario risponde anche dei debiti) include “i singoli beni, cespiti e rapporti delle Banche il LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e che sono indicati per categoria nel prospetto qui allegato...” (articolo 3.1.1.a) nonché “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di **BANCA PRIMA CESSIONARIA** e **OMISSIS**... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato...” (articolo 3.1.1.b).

d. Quanto stabilito dall'art. 3.1.1.b.vii del contratto di cessione, giusta il quale sono inclusi nella cessione “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. ‘Incentivi Welfare (di seguito il ‘Contenzioso Pregresso’) nonché i relativi fondi” va pur sempre ricondotto all'ambito delle “Passività Incluse” (di cui costituisce una specificazione), epperò in stretta correlazione con “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”. Ciò viene ribadito alla fine del paragrafo 3.1.4: “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'insieme aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere i rapporti giuridici non ceduti”; dove per “Contenzioso Pregresso” non si intende indiscriminatamente il contenzioso insorto prima della data di esecuzione ma solo quel contenzioso, insorto prima della data di esecuzione, che inerisce ai rapporti giuridici ceduti.

e. Deve escludersi che il rapporto di conto corrente oggetto di causa che, al momento dell'assoggettamento della **BANCA PRIMA CESSIONARIA** alla procedura di liquidazione, era pesantemente in passivo possa essere considerato, alla data del contratto di cessione 26/6/2017, un rapporto inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria, epperò rientrante nel “perimetro di cessione”. L'art. 3.1.4 annovera esplicitamente tra le Attività Escluse «i crediti di **BANCA PRIMA**

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Silvano Colbacchini, n. 424 del 14.03.2022

CESSIONARIA e **OMISSIS** classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla data di Esecuzione come 'sofferenze', come 'inadempienze probabili' (c.d. 'unlikely to pay') e/o come 'esposizioni scadute' (c.d. 'past due') e i relativi rapporti contrattuali» ed è indubbio che il credito vantato dalla Banca nei confronti di **SOCIETA' CLIENTE**, oltre a non essere giustificato da una formale e adeguata apertura di credito, era di ardua realizzazione anche alla luce del contenzioso instaurato dalla **SOCIETA' CLIENTE**, la quale sosteneva in buona sostanza di essere creditrice e non debitrice della Banca.

4. Nè la **BANCA PRIMA CESSIONARIA** (quando ancora era *in bonis*) nè la cessionaria **BANCA SECONDA CESSIONARIA** spa hanno chiesto la condanna di **SOCIETA' CLIENTE** al pagamento del debito. **BANCA SECONDA CESSIONARIA** non ha neppure precisato a quanto ammonti il credito nei confronti dell'attrice cedutole dalla Banca in liquidazione. La domanda attorea di ripetizione andava proposta nei confronti della **BANCA PRIMA CESSIONARIA** nelle forme previste dalla Legge Fallimentare; tale domanda è pertanto improcedibile in questa sede.

5. Indubbiamente la pretesa attorea, in caso di accoglimento, potrebbe azzerare il credito ceduto dalla procedura ad **BANCA SECONDA CESSIONARIA**. Tuttavia dal momento che **BANCA SECONDA CESSIONARIA** non ha né precisato il proprio credito né chiesto la condanna di **SOCIETA' CLIENTE** al pagamento del debito e posto che **SOCIETA' CLIENTE** non ha formulato alcuna domanda nei confronti di **BANCA SECONDA CESSIONARIA** è giocoforza soprassedere ad una pronuncia sul punto.

Alla luce delle suseposte considerazioni le domande attoree vanno dichiarate infondate nei confronti di **BANCA CEDENTE** per carenza di legittimazione passiva e improcedibili nei confronti della **BANCA PRIMA CESSIONARIA**.

Le spese di lite attese la problematicità delle questioni affrontate vanno compensate.

Le spese della ctu, liquidate come in atti, vanno poste a carico delle parti costituite in ragione di un terzo ciascuna.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa proposta da **SOCIETA' CLIENTE** contro la **BANCA PRIMA CESSIONARIA**, successivamente riassunta da **SOCIETA' CLIENTE** nei confronti della **BANCA PRIMA CESSIONARIA** e di **BANCA CEDENTE**, con l'intervento in giudizio della **BANCA SECONDA CESSIONARIA** così decide:

DICHIARA la contumacia della **BANCA PRIMA CESSIONARIA**.

DICHIARA le domande attoree infondate nei confronti di **BANCA CEDENTE** per carenza di legittimazione passiva e improcedibili nei confronti della **BANCA PRIMA CESSIONARIA**.
COMPENSA le spese di lite.

PONE le spese della ctu, come liquidate in atti, a carico delle parti costituite in ragione di un terzo ciascuna.

Vicenza 10 marzo 2022

Il giudice Silvano Colbacchini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*